



**COMUNE DI URBINO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 17 del 13-03-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE, C.D. CANONE "MERCATALE"-ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

<b>GAMBINI MAURIZIO</b>	<b>Presente</b>	<b>CANGINI FEDERICO</b>	<b>Assente</b>
<b>ZOLFI BRUNELLA</b>	<b>Presente</b>	<b>SCALBI LAURA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>SIROTTI MASSIMILIANO</b>	<b>Presente</b>	<b>ROSATI MARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>ROSSI NICOLA</b>	<b>Presente</b>	<b>BORGIANI CAROLINA</b>	<b>Presente</b>
<b>QUARESIMA LAURA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>	<b>BALDUCCI DAVIDE</b>	<b>Presente</b>
<b>CLINI ORFEO</b>	<b>Presente</b>	<b>SANTI LORENZO</b>	<b>Presente</b>
<b>GUIDI LUCA</b>	<b>Presente</b>	<b>LONDEI GIORGIO</b>	<b>Assente</b>
<b>PAZZAGLIA ANDREA</b>	<b>Presente</b>	<b>LONDEI LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>MECHELLI LINO</b>	<b>Presente</b>		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

La seduta si tiene in forma mista ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/05/2022. Pertanto, il verbalizzante dà atto che i collegamenti sono idonei e che è consentita l'identificazione e la partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i Consiglieri connessi, come da prospetto sopra riportato.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

CLINI ORFEO  
GUIDI LUCA  
ROSATI MARIO

**In continuazione di seduta - n. 11 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dalla Posizione Organizzativa del Settore Tributi, Dott.ssa Feduzzi, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Pazzaglia e Rosati; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

- per effetto, altresì, delle disposizioni contenute nella Legge di cui al punto precedente, articolo 1, commi da 816 a 836, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 4 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ;

**VISTA, altresì,** la propria precedente deliberazione n. 8 del 09/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**VISTO** l'art. 1, comma 818 della citata legge n. 160/2019 che testualmente recita:

“Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

**VISTA** la Legge 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023) che, all'art. 1, comma 838, testualmente recita :” Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni » sono soppresse” ridisegnando, in questo modo, la competenza tra i comuni e gli altri enti proprietari delle strade mediante l'introduzione di un nuovo criterio di soggettività attiva in base alla popolazione residente nei singoli centri abitati dei Comuni attraversati da strade provinciali;

**RAVVISATA** la necessità di modificare il Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, al fine di adeguare il testo ai recenti sviluppi normativi nonché di apportare alcune integrazioni ed aggiornamenti opportuni ai fini della semplificazione della gestione del canone relativamente ad aspetti emersi nei primi due anni di applicazione del canone;

**RITENUTO,** pertanto, necessario e opportuno procedere, in primo luogo, alla modifica del “Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” come segue:

- Il comma 3 dell' **art. 2** intitolato ” **Presupposto del canone**”  
che testualmente recita:

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

E' sostituito dal seguente:

**3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.**

- All'art. 36 intitolato “**Tariffe**” dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

**4. Per le occupazioni temporanee, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa del canone non potrà essere inferiore a € 0,10 per metro quadrato e per giorno.**

- Il comma 5 dell' **art.52** intitolato ” **Modalità e termini per il pagamento del canone**”

che testualmente recita:

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 3 non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

E' sostituito dal seguente:

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a **euro 5** non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

**RITENUTO**, altresì, necessario e opportuno procedere alla modifica del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale” come segue:

- All'art. 3 intitolato “**Soggetto passivo**” dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:

**3. Il canone è, altresì, dovuto dagli operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto anche se non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti).**

- Al comma 1 ,lettera b) dell'art. 6 intitolato “**Criteri per la determinazione della tariffa**” è aggiunto il seguente periodo:

**nel caso di “spuntisti”, non essendo possibile commisurare il canone ai mq. effettivamente occupati, la superficie utile occupata ai fini della commisurazione dell'importo dovuto dagli stessi è convenzionalmente**

**stabilita in mq. 32, pari alla superficie media degli spazi assegnati a ciascun ambulante;**

- Al comma 2 dell'art. 9 intitolato “**Graduazione del canone in ragione della durata dell’occupazione**” è aggiunto il seguente periodo:  
**non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli “spuntisti”.**
- Al comma 3 dello stesso art. 9 è aggiunto il seguente periodo:  
**la medesima riduzione è applicata anche agli ”spuntisti”.**
- Il comma 5 dell’ **art.13** intitolato ” **Modalità e termini per il pagamento del canone**”  
che testualmente recita:  
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d’importo non superiore a euro 3 non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l’importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l’importo minimo ammonta a € 15,00.

E’ sostituito dal seguente:

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d’importo non superiore a **euro 5** non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l’importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l’importo minimo ammonta a € 15,00.

**DATO ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dagli allegati Regolamenti si rinvia alle norme legislative inerenti il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ed alla Legge 27 luglio 2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**VISTO**, altresì, l'art, 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, con delibera di Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno;

**VISTO** l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 è differito al 30.04.2023;

**VISTI** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, aggiornati alle modifiche approvate e allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

**A - DI APPORTARE** le seguenti modifiche al vigente “Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria”:

- Il comma 3 dell' **art. 2** intitolato ” **Presupposto del canone**”

che testualmente recita:

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

E' sostituito dal seguente:

**3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.**

- All'art. **36** intitolato “**Tariffe**” dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

**4. Per le occupazioni temporanee, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa del canone non potrà essere inferiore a € 0,10 per metro quadrato e per giorno.**

- Il comma 5 dell' **art.52** intitolato ” **Modalità e termini per il pagamento del canone**”

che testualmente recita:

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 3 non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

E' sostituito dal seguente:

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a **euro 5** non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

**B - DI DARE ATTO** che, a seguito delle modifiche di cui al punto A, gli artt. 2,36 e 52 del vigente “Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” sono così riformulati:

## **Articolo 2**

### **Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:

- allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

**3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.**

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

## **Articolo 36 Tariffe**

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
  - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
2. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

3. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

**4. Per le occupazioni temporanee, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa del canone non potrà essere inferiore a € 0,10 per metro quadrato e per giorno.**

#### *Articolo 52*

#### *Modalità e termini per il pagamento del canone*

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

per importi superiori a:

- Euro 1.500,00 per l'esposizione pubblicitaria, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

- Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

3. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a **euro 5** non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 54 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

**C - DI APPORTARE** le seguenti modifiche al vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" c.d. canone "mercatale":

- All'art. 3 intitolato "**Soggetto passivo**" dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:  
**3. Il canone è, altresì, dovuto dagli operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto anche se non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti).**
  
- Al comma 1 ,lettera b) dell'art. 6 intitolato "**Criteri per la determinazione della tariffa**" è aggiunto il seguente periodo:  
**nel caso di "spuntisti", non essendo possibile commisurare il canone ai mq. effettivamente occupati, la superficie utile occupata ai fini della commisurazione dell'importo dovuto dagli stessi è convenzionalmente stabilita in mq. 32, pari alla superficie media degli spazi assegnati a ciascun ambulante;**
  
- Al comma 2 dell'art. 9 intitolato "**Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione**" è aggiunto il seguente periodo:  
**non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli "spuntisti".**
  
- Al comma 3 dello stesso art. 9 è aggiunto il seguente periodo:  
**la medesima riduzione è applicata anche agli "spuntisti".**
  
- Il comma 5 dell' art.13 intitolato "**Modalità e termini per il pagamento del canone**"  
che testualmente recita:  
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 3 non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

E' sostituito dal seguente:

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a **euro 5** non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente

alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

**D - DI DARE ATTO** che, a seguito delle modifiche di cui al punto C, gli artt. 3, 6, 9 e 13 del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" c.d. canone "mercatale" sono così riformulati:

### **Articolo 3** **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.
3. **Il canone è, altresì, dovuto dagli operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto anche se non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti).**

### **Articolo 6** **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione area mercatale;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; **nel caso di "spuntisti", non essendo possibile commisurare il canone ai mq. effettivamente occupati, la superficie utile occupata ai fini della commisurazione dell'importo dovuto dagli stessi è convenzionalmente stabilita in mq. 32, pari alla superficie media degli spazi assegnati a ciascun ambulante;**
  - c) durata dell'occupazione.

### **Art. 9**

#### **Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione**

1. A tutte le occupazioni giornaliere realizzate da operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è applicata la riduzione del 20 % del canone.
2. Per le occupazioni giornaliere che si svolgono con carattere ricorrente, le tariffe del canone sono ridotte del 30% per cento; **non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli "spuntisti".**
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore al mese le tariffe del canone sono ridotte del 50% per cento; **la medesima riduzione è applicata anche agli "spuntisti".**

4. Per i banchi che commercializzano beni durevoli, cioè non alimentari, si applica un'ulteriore riduzione del 15%.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
6. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione e verifica, n. 5 (cinque) ore per ciascun giorno di mercato.

### **Art. 13**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;
2. per importi superiori a Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a **euro 5** non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.
6. Per i pagamenti non corrisposti o parzialmente corrisposti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

**E - DI DARE ATTO**, altresì, che le presenti modifiche al “Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” nonché al “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale” entrano in vigore il 1° gennaio 2023;

**F - DI DARE ATTO**, infine, che i testi dei Regolamenti di cui al punto precedente, integrati e coordinati con le modifiche di cui ai precedenti punti A e C, sono quelli allegati al presente atto per diventarne parte integrante;

**G - DI DARE COMUNICAZIONE** della presente deliberazione alla Società Andreani Tributi Srl Concessionaria per la gestione del Canone unico patrimoniale e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;

**H - DI DISPORRE** idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza del presente atto deliberativo;

**I - DI DISPORRE, altresì**, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dagli allegati Regolamenti si rinvia alle norme legislative inerenti il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ed alla Legge 27 luglio 2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**L - DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

”””

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI MARCO,  
in data 07-03-2023, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 07-03-2023, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Favorevole

QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 15

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Favorevole
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 15

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
SIROTTI MASSIMILIANO

Il Segretario  
CANCELLIERI MICHELE

---

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO